

Civile Ord. Sez. 2 Num. 5607 Anno 2019

Presidente: ORICCHIO ANTONIO

Relatore: OLIVA STEFANO

Data pubblicazione: 26/02/2019

ORDINANZA

sul ricorso 2793-2015 proposto da:

MORBIDONI MARCO e MORBIDONI CRISTINA, elettivamente domiciliati in ROMA, VIA MAGLIANO SABINA n.24, presso lo studio dell'avvocato LUIGI PETTINARI, rappresentati e difesi dagli avvocati ALBERTO LUCCHETTI e ALESSANDRO LUCCHETTI

- ricorrenti -

contro

MERENDONI MARIO e MERENDONI GIANNA, elettivamente domiciliati in ROMA, VIA BANCO DI S. SPIRITO n.48, presso lo studio dell'avvocato AUGUSTO D'OTTAVI, rappresentati e difesi dall'avvocato EDOARDO MARIA STECCONI

- controricorrenti e ricorrenti incidentali -

avverso la sentenza n.1897/2014 della CORTE D'APPELLO di BOLOGNA, depositata il 08/08/2014;

OR
3242/18

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 03/10/2018 dal Consigliere Dott. STEFANO OLIVA

FATTI DI CAUSA

Con atto di citazione notificato il 9.11.1998 Morbidoni Marco e Morbidoni Cristina, proprietari di un immobile sito in comune di Castelfidardo, via IV Novembre n.186, convenivano innanzi il Tribunale di Ancona Merendoni Giovanni, loro confinante, chiedendo la demolizione dell'ampliamento del suo preesistente fabbricato, di un vano realizzato con parziale chiusura di un terrazzo e di una canna fumaria, asserendo che tutte tali opere erano state realizzate in violazione delle norme sulle distanze legali.

Si costituiva il convenuto contestando la domanda e invocando, in via riconvenzionale, la condanna degli attori ad eliminare n.40 cipressi posti a confine tra le due proprietà e alla costruzione di un muro di sostegno della scarpata naturale esistente tra il loro fondo, superiore, e quello del convenuto, inferiore.

Con sentenza del 19.2.2001 il Tribunale di Ancona respingeva tutte le domande compensando le spese.

Interponevano appello i Morbidoni e spiegava appello incidentale Merendoni. La Corte di Appello, in riforma della sentenza gravata, accoglieva l'impugnazione principale e -in parte- quella incidentale, ordinando rispettivamente: al Merendoni, di demolire l'ampliamento del suo preesistente fabbricato fino alla distanza minima dal confine, il vano realizzato con parziale chiusura del terrazzo e la canna fumaria; e ai Morbidoni, di abbattere i cipressi; rigettava invece l'appello incidentale relativamente alla domanda avente ad oggetto l'edificazione del muro di contenimento.

Avverso tale decisione proponeva ricorso per cassazione Morbidoni Giovanni e la Corte Suprema accoglieva il primo e il sesto motivo, dichiarando assorbiti gli altri. Questa Corte affermava in particolare che, per valutare se alla costruzione del Merendoni si applicasse il regolamento comunale del 4.4.1970 o meno, occorresse fare riferimento alla data di pubblicazione dello stesso: se a tale data lo *jus aedificandi* era stato già esercitato "*mediante la completa attuazione dell'opera*" la nuova disciplina non sarebbe stata applicabile; altrimenti, essa si doveva applicare giusta il rinvio contenuto negli artt.872 e 873 c.c. Inoltre secondo la S.C. la Corte di Appello avrebbe dovuto esaminare la domanda del Merendoni relativa al muro di sostegno, che era stata erroneamente ritenuta nuova sul presupposto che in primo grado essa fosse stata formulata in relazione ad un danno derivante al fondo inferiore dallo scolo delle acque meteoriche, mentre in appello essa sarebbe stata riproposta senza riferimento al danno, sul solo presupposto della diversa quota esistente tra i due fondi. Secondo la Cassazione, diversamente da quanto ritenuto dalla Corte territoriale la domanda era la stessa e la richiesta di addebitare tutto il costo del muro al fondo superiore costituiva mera *emendatio libelli*.

Con la sentenza oggi impugnata n.1897/2014 la Corte di Appello di Bologna, in sede di rinvio, condannava Merendoni Giovanni ad eliminare la parziale chiusura della terrazza, respingendo tanto le altre domande proposte dai Morbidoni che quella riconvenzionale formulata dallo stesso Merendoni in relazione al muro di sostegno.

Affermava in particolare la Corte territoriale, sul punto relativo all'applicabilità del regolamento comunale del 1970, che lo stesso fosse stato pubblicato sull'albo pretorio dall'8 al 22



aprile 1970 e che quindi fosse entrato in vigore il 23 aprile 1970. A tale risultato argomentativo la Corte bolognese perveniva in base alle attestazioni comunali e al decreto del Provveditore alle OO.PP., depositate in atti dai Morbidoni soltanto nel giudizio di rinvio.

Con riferimento invece al tema relativo al completamento dell'opera da parte del Merendoni, la Corte territoriale riteneva che i documenti e le testimonianze acquisite agli atti dimostrassero che a marzo 1970 erano state realizzate le fondazioni dell'edificio, sulla base delle quali era già possibile verificare la distanza della nuova fabbrica dal confine; inoltre, che verosimilmente tra marzo 1970 e metà maggio 1970 -data in cui risultavano completate le tamponature del piano terra e le coperture- erano state realizzate parte delle strutture in elevazione dell'edificio. Di conseguenza, il nuovo regolamento non sarebbe stato applicabile alla fabbrica dei Merendoni.

Quanto alla terrazza, la Corte emiliana riteneva che la chiusura parziale non fosse stata realizzata prima del 1970 in quanto non presente nel progetto allegato alla licenza edilizia, e che quindi ad essa si dovesse applicare il nuovo regolamento comunale.

Infine, sul tema del muro di confine, la Corte territoriale affermava che il dislivello tra i due terreni *de quibus* -pur avendone i Morbidoni riconosciuto nel corso del giudizio l'origine naturale- si fosse accentuato per effetto dello sbancamento eseguito dal Merendoni; di conseguenza, il proprietario del fondo superiore non poteva essere tenuto a realizzare a sue spese il muro di contenimento. Inoltre, secondo la Corte emiliana il Merendoni aveva dedotto, ma non dimostrato, di aver subito un danno derivante da invasione di acque e franamento del terreno.

Ricorrono per la cassazione di tale decisione Morbidoni Marco e Morbidoni Cristina affidandosi a sei motivi. Resistono all'impugnazione Merendoni Mario e Merendoni Gianna, eredi di Merendoni Giovanni, spiegando a loro volta ricorso incidentale articolato in cinque motivi.

Ambo le parti hanno depositato memoria.

RAGIONI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo i ricorrenti principali lamentano la violazione dell'art.873 c.c., dei criteri e principi in materia di distanze tra le costruzioni, dell'art.41 della Legge n.1150/1942, dell'art.17 della Legge n.765/1967, dell'art.9 del D.M. 2.4.1968 e del Regolamento edilizio del Comune di Castelfidardo entrato in vigore il 23.4.1970.

Ad avviso dei ricorrenti, poiché –in base al principio posto dalle S.U. di questa Corte con sentenza n.7067/1992– le strutture interrato sono irrilevanti ai fini del computo delle distanze tra le costruzioni, la Corte di Appello avrebbe errato nel valorizzare le fondazioni ai fini del detto calcolo, il quale invece avrebbe potuto essere eseguito soltanto partendo dalle strutture in elevazione del manufatto. Poiché dalla sentenza impugnata emergerebbe che alla data di entrata in vigore del Regolamento edilizio comunale del 1970 non esisteva neppure l'ossatura dell'edificio, la Corte emiliana avrebbe errato nell'escludere l'applicabilità della nuova normativa locale contemplata in detto regolamento.

La doglianza è infondata.

Ed invero la Corte territoriale ha affermato che *"Dalle dichiarazioni testimoniali di coloro che eseguirono i lavori –che certo sono da ritenersi, in linea generale, più attendibili nei loro ricordi rispetto ai vicini di casa o conoscenti delle parti chiamati a deporre a distanza di oltre 25 anni dai fatti– emerge che già*

alla fine di marzo 1970 erano state eseguite le opere di sbancamento, le fondazioni e la platea di calcestruzzo (vedi testi Paolucci, Pelsoni e Binci) ... Inoltre, con tutta probabilità nel mese di aprile ulteriori opere strutturali di elevazione erano compiute, come si ricava dalle dichiarazioni del teste Vignoni Lamberto che ha dichiarato che allorché egli, a metà maggio, iniziò a lavorare nel cantiere erano già completati anche i tamponamenti del piano terra e le coperture con manto di tegole" (cfr. pag.11).

Il giudice del rinvio, pertanto, ha applicato un ragionamento presuntivo, facendo discendere da due fatti accertati (rappresentati, da un lato, dal completamento delle fondazioni a fine marzo 1970 e, dall'altro lato, dal completamento dei tamponamenti al piano terra e delle coperture con manto di tegole a metà maggio 1970) un fatto ulteriore, non provato, consistente nella verosimile realizzazione nell'aprile 1970, ossia in un contesto temporale intermedio tra i due riferiti estremi, almeno di una parte delle strutture in elevazione dell'edificio *de quo*.

Trattasi di presunzione semplice correttamente formulata dal giudice di merito, sulla base del principio –che qui merita di essere ribadito– secondo cui *"Il procedimento che deve necessariamente seguirsi in tema di prova per presunzioni si articola in due momenti valutativi; in primo luogo, occorre che il giudice valuti in maniera analitica ognuno degli elementi indiziari per scartare quelli intrinsecamente privi di rilevanza e, invece, conservare quelli che, presi singolarmente, rivestano i caratteri della precisione e della gravità, ossia presentino una positività parziale o almeno potenziale di efficacia probatoria; successivamente, egli deve procedere a una valutazione complessiva di tutti gli elementi presuntivi isolati e accertare se*



essi siano concordanti e se la loro combinazione sia in grado di fornire una valida prova presuntiva, che magari non potrebbe dirsi raggiunta con certezza considerando atomisticamente uno o alcuni indizi. È pertanto viziata da errore di diritto e censurabile in sede di legittimità –a tale sindacato sottraendosi l'apprezzamento circa l'esistenza degli elementi assunti a fonte di presunzione e la loro concreta rispondenza ai requisiti di legge soltanto se il relativo giudizio non risulti viziato da illogicità o da erronei criteri giuridici– la decisione in cui il giudice si sia limitato a negare valore indiziario agli elementi acquisiti in giudizio senza accertare se essi, quand'anche singolarmente sforniti di valenza indiziaria, non fossero in grado di acquisirla ove valutati nella loro sintesi, nel senso che ognuno avrebbe potuto rafforzare e trarre vigore dall'altro in un rapporto di vicendevole completamento” (Cass. Sez. 1, Sentenza n.19894 del 13/10/2005, Rv.583806; conf. Cass. Sez.5, Sentenza n.722 del 15/01/2007, Rv.595998; Cass. Sez.U, Sentenza n.584 del 11/01/2008, Rv.600922; Cass. Sez.6-5, Ordinanza n.10973 del 05/05/2017, Rv.643968; Cass. Sez.3, Ordinanza n. 9059 del 12/04/2018, Rv.648589).

Nel caso di specie, la Corte emiliana ha tenuto conto della complessiva valenza della prova concernente la realizzazione, rispettivamente, delle fondazioni a fine marzo 1970 e delle tamponature e coperture a metà maggio 1970, non soltanto considerando i due fatti singolarmente, ma anche facendone derivare la prova deduttiva circa l'intervenuta esecuzione, nel mese intermedio di aprile, almeno di parte delle strutture in elevazione del fabbricato.

Alla luce di tale argomento, che non viene neppure specificamente attinto dal motivo in esame, può essere superata l'affermazione della Corte territoriale, oggettivamente

in sè erronea, secondo cui a partire dalle fondazioni sarebbe possibile "... *controllare la collocazione dell'opera, effettuare una misurazione delle distanze e verificare il rispetto della licenza edilizia e conseguentemente le distanze dell'erigenda costruzione rispetto ai confini di proprietà e all'edificio dei Morbidoni*": affermazione che collide con il consolidato principio di irrilevanza, ai fini del calcolo delle predette distanze, dei manufatti completamente interrati quali per definizione sono le fondazioni (cfr. Cass. Sez.2, Sentenza n.12489 del 04/12/1995, Rv.494925; Cass. Sez.2, Sentenza n.22127 del 19/10/2009, Rv.609622; Cass. Sez.2, Sentenza n.4277 del 22/02/2011, Rv.617015; Cass. Sez.2, Sentenza n.15972 del 20/07/2011, Rv.618711).

Da quanto sopra deriva il rigetto della prima censura proposta con il ricorso principale.

Con il secondo motivo i ricorrenti principali lamentano l'omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, nonché la contraddittorietà e l'insufficienza della motivazione in relazione all'art.360 n.5 c.p.c. in quanto il giudice del rinvio non avrebbe valutato le prove nel loro significato complessivo, ma avrebbe estrapolato il solo elemento favorevole alla tesi poi accolta, senza riconoscere –in particolare– il valore confessorio della lettera del Merendoni del 3.11.1970, con la quale costui aveva affermato che i lavori di costruzione dell'edificio non erano ancora iniziati alla data del 30.7.1970; senza valutare il certificato di abitabilità rilasciato dal Comune, dal quale risultava indicato l'inizio dei lavori per la data del 2.9.1970; senza considerare le deposizioni concordi dei testimoni sulla data di inizio lavori, da collocare –secondo i ricorrenti principali– nella stagione estiva del 1970; ed infine senza valorizzare il fatto che lo stesso Merendoni, nel primo ricorso in

Cassazione, aveva affermato che a luglio 1970 era stata realizzata la struttura dell'edificio mentre a giugno 1970 era presente solo il piano di appoggio e i pilastri del piano sopraelevato (cfr. pag.12 del ricorso introduttivo di questo giudizio).

Con il terzo motivo i ricorrenti principali lamentano la violazione degli art.2730, 2735 c.c. e 116 c.p.c. in relazione all'art.360 n.3 c.p.c., perché la Corte di Appello avrebbe erroneamente negato il valore confessorio della missiva del Merendoni del 3.11.1970.

Con il quarto motivo i ricorrenti principali lamentano l'omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, in relazione all'art.360 n.5 c.p.c., perché la Corte bolognese non avrebbe tenuto conto del fatto che il Merendoni era consapevole di edificare nella vigenza del nuovo regolamento edilizio; consapevolezza che emergerebbe dalla già richiamata missiva del 3.11.1970 di ritenuto valore confessorio.

Con il quinto motivo i ricorrenti principali lamentano l'omesso esame di fatti decisivi per il giudizio, in relazione all'art.360 n.5 c.p.c., perché la Corte emiliana non avrebbe tenuto conto delle fotografie allegate in atti di causa e della lettera del Comune di Castelfidardo del 22.8.1990, con la quale era stato ordinate al Merendoni l'arretramento della canna fumaria a dieci metri dalle finestre dei Morbidoni, proprio sul presupposto dell'applicabilità delle distanze tra fabbricati previste dal regolamento edilizio comunale del 1970.

Tutte le predette doglianze, che per la loro intima connessione possono essere trattate congiuntamente, sono inammissibili in quanto si risolvono in una richiesta di riesame del giudizio di merito. Va in proposito ribadito, in continuità con il precetto contenuto nella sentenza delle S.U. di questa Corte

n.24148 del 25/10/2013 (Rv.627790) che il motivo di ricorso non può mai risolversi *in un'inammissibile istanza di revisione delle valutazioni e del convincimento ...*" del giudice di merito *"... tesa all'ottenimento di una nuova pronuncia sul fatto, certamente estranea alla natura ed ai fini del giudizio di cassazione"*.

Né possono essere utilmente devolute alla Corte di Cassazione questioni inerenti la valutazione delle prove acquisite nei precedenti gradi di giudizio, posto il principio per cui *"L'esame dei documenti esibiti e delle deposizioni dei testimoni, nonché la valutazione dei documenti e delle risultanze della prova testimoniale, il giudizio sull'attendibilità dei testi e sulla credibilità di alcuni invece che di altri, come la scelta, tra le varie risultanze probatorie, di quelle ritenute più idonee a sorreggere la motivazione, involgono apprezzamenti di fatto riservati al giudice del merito, il quale, nel porre a fondamento della propria decisione una fonte di prova con esclusione di altre, non incontra altro limite che quello di indicare le ragioni del proprio convincimento, senza essere tenuto a discutere ogni singolo elemento o a confutare tutte le deduzioni difensive, dovendo ritenersi implicitamente disattesi tutti i rilievi e circostanze che, sebbene non menzionati specificamente, sono logicamente incompatibili con la decisione adottata"* (Cass. Sez. 3, Sentenza n.12362 del 24/05/2006, Rv.589595: conf. Cass. Sez. 1, Sentenza n.11511 del 23/05/2014, Rv.631448; Cass. Sez. L, Sentenza n.13485 del 13/06/2014, Rv.631330; Cass. Sez. L, Sentenza n.11933 del 07/08/2003, Rv.565755; Cass. Sez. L, Sentenza n.322 del 13/01/2003, Rv.559636).

Peraltro, con riferimento al terzo e quarto motivo non si ravvisa alcun omesso esame della missiva del 3.11.1970, posto



che la Corte territoriale la ha espressamente considerata nella sentenza impugnata (cfr. pag.10). Mentre, con riguardo al quinto motivo, si rileva il difetto di specificità della doglianza, posto che i ricorrenti non riportano il contenuto dei documenti ivi richiamati, né indicano in quale momento del giudizio di merito essi sarebbero stati acquisiti agli atti.

Infine, con il sesto motivo i ricorrenti principali lamentano la violazione dell'art.6 comma 17 del D.P.R. n.1391/1970 recante il regolamento per l'esecuzione della Legge 13.7.1966 n.615, perché la Corte territoriale avrebbe dovuto considerare che la canna fumaria era posta troppo vicino alle loro finestre e non rispettava l'altezza minima rappresentata dal filo superiore dell'apertura più alta, prevista dal richiamato art.6 comma 17 del D.P.R. n.1391/1970 per le *"bocche dei camini situati a distanza compresa fra 10 e 50 metri da aperture di locali abitati"*.

La doglianza è inammissibile perché la questione non risulta esser mai stata posta nei precedenti gradi di giudizio; né i ricorrenti indicano, nel corpo del motivo, in quale fase del giudizio essa sarebbe stata ipoteticamente prospettata.

Passando all'esame del ricorso incidentale, con il primo motivo viene dedotta la violazione dell'art.10 della Legge 17.8.1942 n.1150, dell'art.62 del R.D. 3.3.1934 n.383, dell'art.2697 c.c. e degli artt.213 e 394 c.p.c. in relazione all'art.360 n.3 c.p.c., perché la Corte di Appello avrebbe erroneamente tenuto conto dei documenti depositati soltanto in fase di rinvio dai Morbidoni e non si sarebbe avveduta del fatto che essi dimostravano la pubblicazione sull'albo pretorio di un avviso di approvazione del nuovo regolamento, ma non del regolamento completo, come emergerebbe dalla dichiarazione del segretario comunale del

20.1.2014, prodotta invece –sempre solo in fase di rinvio– dal Merendoni).

Con il secondo motivo i ricorrenti incidentali lamentano l'omesso esame di fatto decisivo per il giudizio, in relazione all'art.360 n.5 c.p.c., perché la Corte bolognese non avrebbe tenuto conto della dichiarazione del segretario comunale del 20.1.2014, integrativa della precedente del 10.6.2010, dalla quale –appunto– emergerebbe la prova della pubblicazione solo parziale del nuovo regolamento edilizio.

Anche queste censure, come già detto per quelle di cui ai motivi da 2 a 5 del ricorso principale, sono inammissibili perché si risolvono in una richiesta di revisione del percorso valutativo delle risultanze istruttorie, e più in generale del giudizio di fatto, che costituiscono –entrambe– il terreno riservato al sindacato del giudice di merito.

Con il terzo motivo i ricorrenti incidentali lamentano la violazione degli art.2697 e 873 c.c., con riferimento all'art.360 n.3 c.p.c., perché la Corte di Appello avrebbe errato nel ritenere che la veranda fosse stata da loro chiusa dopo il 1970, mentre essa era coeva alla costruzione dell'edificio principale di loro proprietà.

La censura è inammissibile, sia perché si risolve anch'essa in una istanza di revisione del giudizio di merito, non consentita in sede di legittimità, sia per difetto della necessaria specificità, posto che i ricorrenti incidentali non richiamano alcun elemento a sostegno della tesi da loro prospettata, né indicano in quale modo e in quale fase del giudizio di merito sarebbe stata acquisita la prova dell'asserita coevità della copertura della veranda rispetto alla costruzione dell'edificio di loro proprietà.

Con il quarto motivo i ricorrenti incidentali lamentano l'omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, in relazione

all'art.360 n.5 c.p.c., poiché la Corte emiliana non avrebbe considerato che all'epoca dei fatti era consentita l'edificazione sul confine. Di conseguenza, la veranda coperta dai Meredoni non avrebbe potuto essere ritenuta costruzione ai fini del calcolo delle distanze.

La doglianza è inammissibile per difetto di specificità, posto che i ricorrenti incidentali non chiariscono il rapporto logico che dovrebbe sussistere tra l'allegazione del notorio circa la possibilità di costruire sul confine e il loro asserito diritto di conservare la veranda. Nel motivo infatti non viene indicato alcun elemento dal quale si ricaverebbe la dimostrazione che il manufatto in esame è posto sul confine.

Nè viene precisato in quale atto del giudizio di merito la questione sarebbe stata dedotta: con la conseguenza che essa va ritenuta nuova, e dunque ulteriormente inammissibile, poiché dall'esame della sentenza impugnata non risulta che essa sia stata proposta nelle fasi di merito.

Infine, con il quinto motivo i ricorrenti incidentali lamentano la violazione degli artt.886, 887 c.c., 112 e 132 c.p.c., con riferimento all'art.360 n.3 c.p.c., perché la Corte di Appello, pur riconoscendo l'origine naturale del dislivello tra i due fondi, avrebbe erroneamente respinto la domanda relativa al muro di sostegno sul presupposto che il Merendoni non avrebbe dimostrato il danno, senza considerare che la norma applicabile al caso di specie non richiede alcuna prova del pregiudizio.

Ad avviso dei Merendoni, le opere realizzate dal loro dante causa non avrebbero modificato sensibilmente la pendenza naturale del suolo, e quindi i proprietari del fondo superiore avrebbero dovuto essere condannati a costruire il muro di sostegno idoneo ad evitare il dilavamento del suolo.

La censura è inammissibile perché, per quanto attiene al fatto che le opere realizzate dal Merendoni non avrebbero modificato sensibilmente il dislivello naturale preesistente tra i fondi, essa si risolve ancora una volta in un'istanza di riesame delle valutazioni di merito, non consentita in questa fase.

Inoltre, essa non coglie la *ratio* della sentenza impugnata, posto che la Corte di Appello non ha respinto la domanda in esame per difetto della prova del danno, ma in base al diverso presupposto che il dislivello naturale fosse stato modificato dall'opera del Merendoni. Su questo peculiare aspetto, il motivo non contiene alcuna critica specifica, né indica da quale elemento istruttorio emergerebbe la dimostrazione della limitata efficienza causale delle opere di cui anzidetto che viene allegata dai ricorrenti incidentali.

In definitiva, tanto il ricorso principale che quello incidentale vanno rigettati. In ragione di ciò, le spese del presente giudizio vengono interamente compensate tra le parti.

Poiché il ricorso per cassazione è stato proposto dopo il 30 gennaio 2013 ed è rigettato, sussistono le condizioni per dare atto, ai sensi dell'art.1 comma 17 della Legge n.228 del 2012, che ha aggiunto il comma 1-*quater* all'art.13 del Testo Unico di cui al D.P.R. n.115 del 2002, dell'obbligo di versamento da parte del ricorrente principale e di quello incidentale dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.

PQM

la Corte rigetta tanto il ricorso principale che quello incidentale. Compensa per intero le spese del presente giudizio.


Ai sensi dell'art.13 comma 1-*quater* del D.P.R. n.115/2002, inserito dall'art.1 comma 17 della Legge n.228/12, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento tanto da parte

del ricorrente principale che di quello incidentale dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dell'art.1-*bis* dello stesso art.13.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda Sezione civile in data 3 ottobre 2018.

Il Presidente

(A. Oricchio)



IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
Dott.ssa Simona Ciardello

SECRETARIA